



COMUNE DI VIGON E

Provincia di Torino

UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE LL.PP.

PROGETTO DI QUALIFICAZIONE URBANA

Ex Legge Regionale 28/99, art. 18, lettera a
e Deliberazione del Consiglio Regionale
29 ottobre 1999, n. 563-13414, art. 18.

**REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE
FACCIAE E VETRINE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI ARREDO
URBANO**

MAGGIO 2001

INDICE

Art. 1. - Finalità del Regolamento.....	3
Art. 2. - Ambito di applicazione del regolamento	3
Art. 3. - Indirizzi da seguire per migliorare l'immagine globale.....	3
Art. 4. - Interventi edilizi e di immagine dei negozi.....	3
Art. 5. - Commissione Comunale per la ristrutturazione degli esercizi commerciali.....	4
Art. 6. - Richiesta di autorizzazioni, concessioni edilizie	4
Art. 7. - Richiesta di contributi regionali.....	4
Art. 8. - Assegnazione dei contributi regionali - Liste di attesa.....	5
Art. 9. Ristrutturazione di vetrine	5
Art. 10 Opere di arredo da eseguirsi nel centro urbano nelle aree commerciali	6
Art. 11 Disciplina del diritto ad occupare temporaneamente aree del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto.....	7
A Definizione di dehors.....	7
B Finalità.....	7
C Autorizzazione - modalità per le richieste.....	7
D Fotografie e rinnovo	8
E Criteri di collocazione.....	9
F Criteri di realizzazione.....	9
G Tipologie di coperture o protezioni ammesse e relativi criteri per l'inserimento ambientale.....	10
a) Ombrelloni	10
b) Tende a pantalera.....	10
c) Chiosco o gazebo.....	10
d) Strutture innovative	11
H Ambiti di inserimento nel territorio.....	11
I Sanzioni	12
J Iter burocratico	12
Art. 12 Disciplina del diritto di posizionare tende per esterni.	13
A Autorizzazione - modalità per le richieste.....	13
B Criteri di collocazione.....	14
C criteri di realizzazione e tipologie di coperture ammesse.....	14
D Sanzioni	15
Art. 13 Disciplina del diritto di posizionare insegne commerciali.	16
A Classificazione degli impianti pubblicitari ammessi.....	16
INSEGNE FRONTALI, parallele al piano della facciata dell'edificio.....	16
INSEGNE A BANDIERA perpendicolari al piano della facciata dell'edificio	16
INSEGNE NEI PORTICI	16
B Criteri generali di inserimento.....	16
C Criteri di realizzazione.....	18
INSEGNE FRONTALI	18
INSEGNE A BANDIERA	19
INSEGNE NEI PORTICI	20
Art. 14. - Divieti.....	22

Art. 1. - Finalità del Regolamento

Il Regolamento si prefigge un'adeguata applicazione e realizzazione del Programma di Qualificazione Urbana (P.Q.U.) e di raggiungere gli obiettivi dello stesso.

Art. 2. – Ambito di applicazione del regolamento

Il regolamento stabilisce le linee guida per l'attuazione del progetto di qualificazione urbana limitatamente all'ambito del programma ed in applicazione della legge regionale n. 28/99 ed alla D.G.R. n. 62 del 05.02.2001. Il Regolamento non si sostituisce alle norme esistenti, ma le integra e specifica al fine di renderle più facilmente interpretabili ed applicabili. Per eseguire lavori di interesse pubblico si fa riferimento al quadro finanziario di sintesi già facente parte del P.Q.U. mentre, per gli interventi di interesse commerciale, valgono le norme sottoelencate. Resta comunque necessario richiedere ai sensi della normativa vigente eventuale autorizzazione/concessione edilizia qualora necessaria.

Art. 3. – Indirizzi da seguire per migliorare l'immagine globale

Il programma è volto a qualificare e migliorare l'immagine globale dell'intervento tramite il recupero delle facciate dell'immobile o degli immobili adibiti ad attività commerciale secondo le tipologie di intervento indicate all'art.4.

- rafforzare l'immagine della struttura commerciale del centro storico e del nucleo urbano;
- caratterizzare l'identità urbana e la sua qualificazione;
- diffondere la vocazione commerciale del territorio con adeguate attività di comunicazione.

Art. 4. – Interventi edilizi e di immagine di negozi

Sono ammessi a finanziamento:

- a) Illuminazione esterna e insegne degli esercizi adibiti alle attività sotto individuate
- b) rifacimento di facciate di immobili e/o di porticati (intonacatura e coloritura) per le porzioni su cui si affacciano gli esercizi adibiti alle attività sotto individuate
- c) la sistemazione di vetrine
- d) la sistemazione di dehors e pavimentazione delle aree esterne per la porzione di proprietà su cui si affacciano gli esercizi commerciali.
- e) la sistemazione dei chioschi, delle edicole e dei bar

- f) la sostituzione delle tende dei banchi dei mercati e relative opere accessorie, purché trattasi di interventi relativi a mercati adeguati o in via di adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e dall'ordinanza del ministero della sanità del 2/3/2000.

Gli interventi su murature (restauri/ristrutturazioni interni dell'edificio, fino al livello delle murature compresi i mattoni costitutivi del muro) non sono ammessi a finanziamento.

Art. 5. - Commissione Comunale per la ristrutturazione degli esercizi commerciali

La Commissione è competente ad esprimere il proprio parere sugli interventi di cui all'art.4. I suoi compiti sono svolti dalla Commissione Edilizia comunale integrata da un esperto nominato dalla Giunta Comunale.

Art. 6. - Richiesta di autorizzazioni, concessioni edilizie

Per la richiesta di autorizzazioni e concessioni si fa riferimento alla legislazione vigente (art. 48 e 56 della legge regionale n.56/77 e s. m ed int., ed al PRGC vigente). La domanda va presentata dall'interessato al Comune e sarà istruita tenendo conto non solo delle normative del PRGC ma anche del presente regolamento.

Gli uffici comunali dovranno organizzarsi in modo da rilasciare l'autorizzazione ai sensi del presente regolamento nell'espletamento della relativa istruttoria.

Le tinteggiature esterne degli esercizi pubblici, le sostituzioni di infissi e o la loro rimodellatura, anche se non sono soggetti a concessione edilizia, sono comunque soggetti ad autorizzazione, ai sensi del presente regolamento e devono, in ogni caso, essere soggette alla presente normativa.

Art. 7. - Richiesta di contributi regionali

Le agevolazioni regionali per avere i contributi previsti dalla legge regionale n. 28/99 e decreto GR n.62 del 5/2/2001, verranno istruite dagli uffici ed inviate nelle forme previste alla Regione. L'ufficio Tecnico Comunale fornirà preliminarmente agli interessati tutte le informazioni, la modulistica, e quanto necessario ad attuare la procedura di richiesta.

Art. 8. – Assegnazione dei contributi regionali – Liste di attesa


L'assegnazione di contributi verrà elargita dalla Regione Piemonte secondo le risultanze dell'istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale, con i criteri previsti dalla Legge regionale 28/99 e dalle citate deliberazioni regionali e nel rispetto del presente regolamento.

Art. 9. Ristrutturazione di vetrine

La ristrutturazione dei negozi e delle aree esterne agli stessi dovrà essere effettuata secondo le seguenti indicazioni, a cui conseguono gli schemi tipologici allegati al presente regolamento.

- forme e qualità delle insegne commerciali dovranno avere caratteristiche di qualità estetica dovranno essere in materiale pregiato (tipo ceramica, ferro, vetro lavorato, legno lavorato, o dipinti) oppure su materiale che una volta lavorato possa apparire esteticamente omogeneo alla struttura e all'ambiente nel quale dovrà essere inserito;
- sostituzione serramenti e superfettazioni eseguiti in materiali non tradizionali e loro sostituzione con uso di materiali tipici della zona (es. legno tipo rovere e noce trattato in modo da non snaturarne le caratteristiche);
- sostituzione delle serrande avvolgibili con altre a scomparsa, cancelli in ferro tipo grata o comunque con altre che possano essere esteticamente omogenee alla struttura ed all'ambiente in cui si inseriscono;
- uso di vetri lavorati;
- illuminazione degli esercizi finalizzata a valorizzare le peculiarità costruttive e la qualità dei prodotti esposti ed a creare attrattive anche fuori orario di apertura. Vengono esclusi, in centro storico, insegne luminose a cassonetto ed a caratteri cubitali;
- uso di tende esterne che siano rivolti al soddisfacimento degli obiettivi di caratterizzazione del sistema commerciale locale;
- uso di arredi urbani e vasi in pietra, legno con esclusione di manufatti in cemento;
- altri interventi di ristrutturazione degli esercizi commerciali esistenti quali ad esempio tinteggiature e rifacimenti di intonaci dovranno essere inseriti, per colori e forme, nel contesto preesistente;

Spazio per struttura in legno



**SCHEMA TECNOLOGICO INDICATIVO DELLA
VETRINA A STRUTTURA LIQUIDA**

art. 9 - allegato A

Art. 10 Opere di arredo da eseguirsi nel c e ntro urbano nelle aree commerciali


Tutti i nuovi arredi esposti all'esterno dei negozi (quali fioriere, vasi di fiori, contenitori di piante, panchine, cartelloni pubblicitari, contenitori della carta, contenitori dei farmaci, ed altri arredi di diverso genere) dovranno uniformarsi al presente regolamento ed avere le seguenti caratteristiche: struttura esterna in legno a vista non verniciato o di colore verde, secondo le dimensioni, caratteristiche e qualità dei materiali previsti dagli allegati disegni facenti parte del presente regolamento.



Art 10- allegato A

VASI ORNAMENTALI

PROSPETTO Scala 1:10




Art. 10 - allegato B

VASI ORNAMENTALI

VISTA ZENITALE Scala 1:10


parete asportabile per permettere
di addossare la struttura in legno
al vaso interno in alluminio




Art. 10 - allegato C

VASI ORNAMENTALI

SEZIONE D-D Scala 1:10



art. 10 - allegato D



schizzo sistemazione
portici

art. 10 - allegato E

Art. 11 Disciplina del diritto ad occupare temporaneamente aree del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto.

A Definizione di dehors

- a) Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
- b) Il periodo di installazione è temporaneo e stagionale.
- c) Il dehors stagionale oggetto della presente disciplina è una struttura aperta, mentre per dehors chiuso deve intendersi una struttura fissa per il ristoro a carattere stabile e a tempo indeterminato, oggetto di concessione edilizia.

B Finalità

- a) La occupazione del suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) mediante dehors è disciplinata dal presente regolamento, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino elaborati dalla Città.
- b) Il presente regolamento determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione.
- c) Il presente regolamento non fissa i criteri per la collocazione di soli tavolini (massimo 2) a ridosso del pubblico esercizio di somministrazione, senza la delimitazione di fioriere, in quanto l'occupazione di suolo pubblico di questo tipo non è da considerarsi una forma di dehors.

C Autorizzazione – modalità per le richieste

Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Sindaco. Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione dovrà presentare almeno sessanta giorni prima di quello previsto per la installazione del dehors, formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

- a) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali.

Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc...

- b) relazione tecnica;
- c) campione del tessuto della eventuale copertura, e degli ombrelloni;
- d) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
- e) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio o su area privata;
- f) autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
- g) autocertificazione dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
- h) Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, dovrà prodursi istanza e documentazione analoga a quella elencata nel comma precedente solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.
- i) L'autorizzazione è precaria, temporanea e stagionale e può essere concessa di norma per un massimo di 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
- j) Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.
- k) In occasione di rinnovo, ove il dehors sia quello già autorizzato precedentemente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata.
- l) Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

D Fotografie e rinnovo

- a) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare al competente ufficio comunale duplice copia di idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato 9x12 - della struttura installata; la documentazione fotografica è indispensabile per poter applicare l'iter

semplificato del rinnovo. In mancanza della documentazione fotografica, dovrà essere ripresentata tutta la documentazione prevista dall'art. 11 comma C).

E Criteri di collocazione

- a) Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolare andranno osservati i seguenti criteri:
- in prossimità di incrocio il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
 - non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
 - l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
 - nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due. Può fare eccezione il caso in cui il dehors è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede;
 - qualora il dehors occupi parte di corsia destinata alla circolazione dovrà essere prevista adeguata segnalazione.

F Criteri di realizzazione

- a) L'area del dehors (salvo che nei percorsi porticati ove ogni eventuale proposta di delimitazione sarà confrontata con la tipologia architettonica specifica), deve essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi (essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium, ecc.), tenuti a regola d'arte e di forma, materiale e dimensioni descritti nel progetto. Tali fioriere dovranno essere conformi alla tipologia indicata nel presente regolamento. Qualora, per il poco spazio disponibile, non fosse possibile delimitare il dehors con vasi e/o fioriere si possono collocare ringhiere e/o pannelli grigliati, il cui corretto inserimento sarà valutato dal Settore Arredo e Immagine Urbana. Il suolo dovrà essere lasciato in vista nei portici e nelle vie pavimentate con materiale lapideo. Altrove potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento, purché risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della via.
- b) Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura della Città e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

- c) Non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali, in qualsiasi modo (tende a rullo o estensibili, fogli o pannelli in materiale plastico seppur trasparente, ecc.).
- d) La copertura dei dehors è consentita, con esclusione nei portici e nelle gallerie. Per le coperture devono essere usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari, e comunque secondo le indicazioni della Commissione Igienico Edilizia Comunale.
- e) Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione.
- f) In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.

G Tipologie di coperture o protezioni ammesse e relativi criteri per l'inserimento ambientale

a) Ombrelloni

Di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, salvo che nei percorsi porticati. La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, in particolare per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio.

b) Tende a pantalera

Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, con la sola esclusione delle piazze storiche, dei percorsi porticati, delle gallerie e dei prospetti porticati della zona urbana centrale storica. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,20 dal piano di calpestio.

c) Chiosco o gazebo

Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati.

d) Strutture innovative

Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto a giudizio della Commissione Igienico Edilizia Comunale.

H Ambiti di inserimento nel territorio

Al fine di consentire una corretta occupazione dei sedimi con le tipologie indicate nell'art. 11 comma G) sono individuati i seguenti ambiti di inserimento:

- a) principali piazze storiche: Piazza Palazzo Civico, Piazza della Chiesa, ecc... Sono sempre ammesse soluzioni prive di copertura. La possibilità di riparo può essere realizzata esclusivamente con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare (art.11 comma G) punto a) a struttura lignea e copertura in tela naturale.
- b) percorsi porticati. Sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura. La delimitazione con vasi e/o fioriere non è ammessa lungo il lato interno, parallelamente al senso del flusso del passaggio pedonale, che deve disporre di uno spazio pari almeno alla metà della sezione trasversale utile.
- c) rimanenti porzioni della zona urbana centrale storica. Ivi compresi tutti i sedimi di vie, viali o piazze perimetrali. Sono ammesse soluzioni prive di copertura, quelle protette da ombrelloni (art.11 comma G) punto a) a struttura lignea, da tende a pantalera (art.11 comma G) punto b), chiostri e strutture innovative (salvo che su prospetti porticati), con tessuto mai lucido in tinta unita o rigato bicolore a bande larghe, con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti e secondo le indicazioni della C.I.E.C.
- d) viali, parchi e giardini anche di valore storico, artistico e/o ambientale. Sono ammesse soluzioni prive di copertura e quelle protette da ombrelloni (art.11 comma G) punto a), da tende a pantalera (art.11 comma G) punto b), chiostri e strutture innovative in tessuto mai lucido con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti. Possono anche essere realizzati chioschi o gazebo nei parchi purché studiati, per quanto attiene dimensioni, materiali e colori, nel rispetto della situazione ambientale circostante ed comunque sempre secondo le indicazioni della C.I.E.C.

I Sanzioni

- a) L'autorizzazione è revocabile quando per omessa manutenzione la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. L'occupazione abusiva del suolo pubblico, con dehors non autorizzato o non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione, o non rimosso allo scadere della autorizzazione, comporterà la sanzione amministrativa da L. 242.400 a L. 969.600 così come previsto dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada.

J Iter burocratico

1. Autorizzazione

1.1 domanda alla Circostrizione di competenza;

1.2. occorre il parere di:

- Corpo di Polizia Municipale, in materia di viabilità;

1.3. il Dirigente rilascia l'autorizzazione e:

- ne dà comunicazione per conoscenza al Settore Tributi;

- ne dà comunicazione per conoscenza al Corpo di Polizia Municipale.

2. Rinnovo

2.1 domanda;

2.2 parere a:

- Corpo di Polizia Municipale, in materia di viabilità;

2.3. il Dirigente concede il rinnovo e ne dà comunicazione per conoscenza al Settore Tributi.



Art 11- allegato A

Art. 12 Disciplina del diritto di posizionar e tende per esterni.

Le tende hanno ritrovato negli ultimi anni un ruolo importante nell'immagine del punto vendita. Colore, disegno ed indicazione dei tendaggi ravvivano l'aspetto dei percorsi dello shopping. Le tende a completamento delle vetrine e le tende a schermatura dei portici sono tutti veicoli di messaggi ed immagini pubblicitarie. Proprio questa loro vocazione ad intervenire vivacemente nell'arredo di vie e piazze suggerisce un loro uso progettato e pianificato, nella forma e nel colore, per interventi complessivi di riqualificazione di interi assi commerciali. Poiché la varietà dei modelli di tende parasole oggi in produzione è tale che c'è ampia possibilità di scelta, è bene richiamare alcuni criteri generali e schemi tipologici:

- La tipologia ed il modo di applicazione devono essere adottati in modo unitario per l'intero edificio. Pertanto due attività commerciali all'interno dello stesso stabile dovranno obbligatoriamente adoperare la medesima tipologia di tendaggi per esterni nella forma, nel colore e nel carattere e delle scritte;
- Le tende non devono mascherare e deturpare eventuali elementi architettonici di pregio. Non devono quindi interferire con il disegno delle aperture e delle cornici, ma essere collocate direttamente, in luce o fuori luce, in modo da lasciare visibili cornici ed oggetti anche a tende chiuse;
- La tenda può essere un efficace supporto per la segnaletica commerciale. Essa può unificare l'immagine del negozio senza che si rendano necessarie alterazioni della superficie della costruzione;

A Autorizzazione – modalità per le richieste

- a) Il titolare di un esercizio pubblico che intenda collocare tende da sole su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- b) Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio pubblico dovrà presentare all'ufficio comunale di competenza, almeno sessanta giorni prima di quello previsto per la installazione della tenda, formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, contenente:
 - la precisa ubicazione della o delle tende;
 - un disegno in scala 1:20 o 1:50;

- dichiarazione di presa visione del regolamento comunale in materia;
 - campione del tessuto;
 - fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del fabbricato dove andrà montata la tenda.
- c) Le autorizzazioni di cui al presente articolo saranno revocate dal Sindaco qualora gli interessati non mantengano le tende pulite ed in buono stato, o quando vengano ad ostacolare il pubblico transito ed in altri casi di evidente opportunità.

B Criteri di collocazione

- a) Le tende non devono interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:
- in prossimità di incrocio le tende non dovranno essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
 - andranno collocate nelle aperture della facciate (mai sotto i portici) con larghezze ad esse uguali e, per quelle a piano terreno, ad un'altezza non inferiore a metri 2.30 e con una sporgenza massima di metri 1.50 ma comunque inferiore di almeno cm 50 rispetto alla larghezza del marciapiede;
 - nei portici sono consentite tende alla romana, poste parallelamente al senso di marcia, contenute e collocate sul virtuale piano di fondo dell'arcata stessa, scorrevoli sino all'altezza dell'imposta e fisse nell'arco. Ovvero tende verticali comuni, nella medesima posizione di quelle precedenti, con la possibilità di aggetto del festone non oltre comunque il filo esterno dei portici;
 - non sono ammesse in nessun caso tende nelle arcate di testa perpendicolari al senso di marcia del percorso porticato;


C criteri di realizzazione e tipologie di coperture ammesse

- a) il colore delle tende aggettanti sul medesimo spazio urbano, da scegliersi tra quelli indicati dalla Commissione Igienico Edilizia Comunale, dovrà essere omogeneo; si accetteranno lievi differenziazioni di tonalità dovute unicamente a motivazioni tecniche.
- b) Il tessuto dovrà essere in tinta unita (mai lucido) e non rigato, con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti e secondo le indicazioni della Commissione Igienico Edilizia Comunale.
- c) le tipologie previste sono:


- tenda a pantalera comune per le attività commerciali prive di portici;
 - tenda verticale comune o alla romana per le attività commerciali presenti sotto i portici;
 - tenda a pantalera comune per le abitazioni (ovvero a capottina per le abitazioni oltre il piano dei portici)
- d) le tende possono essere interessate da scritte pubblicitarie anche a carattere generale per una superficie non superiore ad un quarto di quella del telo interessato, uniformate per carattere e dimensione delle scritte, ad eccezione dei loghi;
- e) In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati;

D Sanzioni


- a) L'autorizzazione è revocabile quando per omessa manutenzione la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto autorizzato. L'occupazione abusiva del suolo pubblico a seguito di revoca dell'autorizzazione, comporterà la sanzione amministrativa prevista dal Nuovo Codice della Strada.



Art 12- allegato A




Art 12- allegato B



Tenda a pantalera comune - prospetto
(in assenza di portici)

Tenda a pantalera comune - sezione

art. 12 - allegato E



Tenda alla romana - prospetto

Tenda alla romana - sezione

art. 12 - allegato C

Art. 13 Disciplina del diritto di posizionar e insegne commerciali.

A Classificazione degli impianti pubblicitari ammessi

Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto, ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente regolamento si articolano nel seguente modo:

INSEGNE FRONTALI, parallele al piano della facciata dell'edificio,

- a) Bassorilievi, sculture, mosaici
- b) Targhe e pannelli (illuminati e non)

INSEGNE A BANDIERA perpendicolari al piano della facciata dell'edificio

- a) Stendardi fissi, sculture
- b) Plance, targhe, pannelli

INSEGNE NEI PORTICI

- a) Nelle arcate esterne

Con riferimento alla LUMINOSITÀ esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale:

- a) Pubblicità non luminosa
- b) Pubblicità luminosa che a sua volta può risultare:
 - illuminata in modo diretto (sorgente luminosa esterna)
 - riflesso (sorgente luminosa interna schermata)
 - indiretto (effetto luminoso in negativo)
 - a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente)

Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico dell'impianto alle tipologie sopra indicate, trattate normativamente negli articoli che seguono.

B Criteri generali di inserimento

- a) Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti, sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine. Trascorso il termine stabilito, il Comune

procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 60 giorni se non verrà prodotta nuova dichiarazione.

- b) Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.
- c) Gli impianti pubblicitari devono risultare collocati in corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni all'interno di cortili o spazi analoghi, opportunamente documentate. Gli impianti a carattere pubblicitario generale possono essere ammessi solo se esistono possibilità di collocazioni opportune in coerenza con la situazione ambientale, a giudizio della C.I.E.C.
- d) Il titolare dell'autorizzazione è responsabile del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "statu quo ante".
- e) Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari a carattere generale inutilizzati per più di 180 giorni consecutivi. In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi.
- f) Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne, su balaustrate e inferriate, decorate e non, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine.
- g) Non devono essere occupati i vani delle finestre e delle porte salvo che per le vetrografia nel rispetto delle norme di natura igienico edilizia. Non è ammesso l'inserimento di nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica.
- h) La luminosità portata (mai propria), fissa, non in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo; sono comunque vietate le luci a rapido movimento o intermittenti.
- i) E' vietato l'inserimento di luci di colore rosso, giallo e verde, ecc...; saranno permesse unicamente luci di colore neutro o tendenti al giallo caldo (tipo "centro storico").
- j) Nelle zone urbane omogenee con particolare vocazione commerciale, sono possibili "progetti di via" o "progetti di area", anche in parziale variante alla presente normativa, purché tali progetti

definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati. Tali progetti dovranno essere concordati e approvati ad insindacabile giudizio degli Uffici competenti.

- k) Per le insegne, nel rispetto della composizione della facciata, con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento; possono essere ammesse soluzioni di disegno libero, purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di progettazione che determini le dimensioni e le tipologie dei manufatti.
- l) Non sono ammesse insegne pubblicitarie al di sopra dei serramenti in presenza di balconi o che coprano elementi architettonici.

C Criteri di realizzazione

INSEGNE FRONTALI

a) Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali di esercizio, scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale preesistente e del presente regolamento. La possibilità di collocazione di insegne frontali a carattere generale è esplicitamente indicata negli articoli seguenti che determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento.

- Bassorilievi, sculture, mosaici, iscrizioni dipinte: negli edifici o nelle zone a carattere storico sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata qualità formale, di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze coerenti e documentate.
- Targhe e pannelli: in metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra, o comunque in materiale pregiato, di spessore massimo pari a cm. 5, risultanti compatibili e collocati solo al piano terreno e secondo gli schemi grafici allegati al presente regolamento. Non sono ammessi inserimenti nei vani di porte e finestre, con o senza sporgenza. E' consentito il posizionamento sui pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc... immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno. Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, sono ammesse anche piccole targhe tradizionali (metallo smaltato o dipinto, vetro, ceramica, legno, ecc.) di superficie inferiore a mq. 0,50, in posizione libera, purché di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile, se ne è documentata una preesistenza. Possono essere inserite targhe professionali di dimensione, forma, materiali e grafica qualificati e ben integrati; nel caso siano più di una dovranno

risultare coordinate in un unico tipo. Non sono ammessi pannelli, targhe e plance su pali propri e posizionati nel suolo né tanto meno su tetti degli edifici.

- Targhe e pannelli illuminati da sorgenti luminose esterne ad essi: Le insegne di cui al precedente punto b possono essere illuminate da fari o luci esterni ad esse. Per tutti i tipi di edificio, sono ammessi unicamente impianti di illuminazione di tipo particolarmente studiato per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento. Sono possibili le seguenti soluzioni:
- collocazione di lampade tipo "applique" senza braccio sul paramento murario, ad un'altezza minima di m. 2,80 e sporgenza max. di cm. 25.
- collocazione di lampade "a braccio" (faretti, lanterne, globi, ecc.) sul paramento murario, sopra le forature, ad un'altezza minima di m. 2,80 in presenza di marciapiedi rialzati o aree pedonali e m. 3,50 in mancanza degli stessi, con sporgenza max di cm. 50 e fronte < cm. 26.
- collocazione di elementi illuminanti in sedi particolari (cornici, riseghe, alloggiamenti) con apposito progetto per la valorizzazione di insegne e basamento. Si precisa che le lampade di forma tradizionale (candelabri, lanterne, fiaccole, ecc.) non devono essere usate su fabbricati recenti, e che in questi ultimi possono essere studiate, con elementi illuminanti anche di nuova concezione, soluzioni atte a valorizzare ogni parte delle facciate, nel rispetto dei caratteri dell'edificio e dei criteri generali di inserimento di cui all'art. 13 comma B).

Gli schemi tipologici allegati hanno valore indicativo e non sono vincolanti né esaustivi.

INSEGNE A BANDIERA

a) Le insegne a bandiera, consentite solo alle le attività commerciali prive dei portici, devono:


- scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo; qualora non fosse possibile per la presenza di aperture e/o decorazioni architettoniche di una misura comunque non inferiore di 50 cm.;
- essere arretrate dal filo esterno del marciapiede di almeno cm. 30;
- avere un ingombro massimo di cm 120 (base) x cm 100 (altezza), lasciando ampia libertà di scelta sulla forma da adottare;
- essere collocate sugli edifici ad altezza mai inferiore a m. 2.50 dal livello del marciapiede e comunque in prossimità della parte di immobile a destinazione commerciale;
- Essere realizzate con materiali pregiati (tipo ceramica, ferro, vetro lavorato, lamiera dipinta, legno lavorato o dipinto, ecc...);

- Essere ancorate alla muratura con supporti rigidi di dimensioni contenute rispetto all'insegna; il disegno di detti supporti dovrà essere anticipatamente concordato con l'Ufficio Tecnico del Comune;
- Le insegne a bandiera atte a individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari) anche a cassonetti luminosi, se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo. Non sono mai ammesse insegne a bandiera esterne od interne lungo tutto l'edificio interessato da portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità (ospedali, polizia, farmacie, ...).
- Non sono mai ammesse le insegne a bandiera su pali propri e posizionate su suolo privato.

Gli schemi tipologici allegati hanno valore indicativo e non sono vincolanti né esaustivi.


INSEGNE NEI PORTICI

- a) Nei portici di tipologia storica, o inseriti in centro storico, sono ammesse solamente insegne frontali o a targa, a scultura o similari, addossate alla parete di fondo, in posizione verticale od orizzontale. Nel primo caso la sagoma massima, supporti inclusi, sarà di cm. 70 x 1.80. Dovranno essere posizionate ad una altezza, calcolata dal marciapiede, mai inferiore a cm 70 ovvero a partire dalla zoccolatura, qualora presente. Dovranno in ogni caso interrompersi a cm 20 dal filo superiore dell'apertura, dalla quale devono essere distanziati al massimo di cm 10. Se inserita invece orizzontalmente, l'insegna avrà dimensioni massime di cm 70 in altezza ed una lunghezza pari alla luce dell'apertura sottostante, ad esclusione di eventuale cornice. Le insegne dovranno essere uniche per ogni attività commerciale, fatto salvo quelle attività che per dimensione o posizione necessitino di un numero maggiore. Non sono ammesse insegne orizzontali in presenza di balconi o altri elementi architettonici.
- b) Le insegne pubblicitarie, collocate trasversalmente al senso di percorrenza ma non nelle arcate esterne, ammesse solo a seguito di preesistenze storiche documentate, devono essere contenute nella sagoma limite e sorrette da una struttura semplice ed ordinata. Andranno collocate ad almeno m. 2 dalle lampade dell'illuminazione pubblica, se presenti in centro volta o sul soffitto, ed avranno una distanza reciproca non inferiore a m. 10;
- c) Sono da considerarsi assolutamente mai concedibili insegne del tipo:
 - Insegne frontali a murales, tromp l'oeil, filamenti al neon, lettere singole, cassonetti (luminose o no);
 - Insegne a bandiera a cassonetto o filamenti al neon;




Art 13- allegato A

- Insegne nel terreno di fruizione pedonale o automobilistica;
 - Su elementi di arredo urbano se non a seguito di una progettazione coordinata ed integrale, ad insindacabile giudizio comunque dell'amministrazione comunale
 - Insegne a luminosità propria.
- d) Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, ecc..., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico dell'impianto alle tipologie sopra indicate.



tipologie insegne

art. 13 - allegato B




0.50 min.

spazio insegna
0.70

interno negozio


tipologie insegne

art. 13 - allegato C



tipologie insegne

art. 13 - allegato D



interno negozio

interno negozio

1.00
1.20
forma libera non quadrata non rettangolare

1.00
1.20
forma libera non quadrata non rettangolare


2.50

2.50


tipologie insegne a bandiera
(per la e attività commerciali prive di portici)

art. 13 - allegato E





SCHEMI CINETICI MINIMALI PER LE RUOTE A SANDICERA



art. 13 - allegato F



USCITA SCOPA VERTICALE



SCHEMI TEORICI
USCITE MESSE FIDUCIARI
INDICATI

USCITA A SERIE

art. 13 - allegato G

Art. 14. – Divieti

- a) Sono vietati gli interventi che non sono conformi alle norme del presente regolamento.
- b) Nei dehors e nei vasi posti ad ornamento esterno dei negozi e degli esercizi commerciali è fatto divieto di lasciare le piante in condizioni di appassimento, di evidente malattia o comunque in precarie condizioni estetiche e vegetazionali.
- c) Il Comune potrà ordinare la sostituzione o l'eliminazione di quelle fioriere o contenitori che non producano un effetto estetico positivo e conforme agli obiettivi che si intendono raggiungere con il presente regolamento.